

LIBERTÀ E TIRANNIA IN ITALIA A METÀ DEL TRECENTO. LA SIGNORIA DEI VISCONTI E LA REPUBBLICA DI FIRENZE NEL DIBATTITO SULLA LIBERTÀ TRA FRANCESCO PETRARCA E GIOVANNI BOCCACCIO

FREEDOM AND TYRANNY IN ITALY IN THE MIDDLE OF THE FOURTEENTH CENTURY. THE FLORENTINE REPUBLIC AND THE VISCONTI GOVERNMENT IN THE DEBATE ON FREEDOM BETWEEN FRANCESCO PETRARCA AND GIOVANNI BOCCACCIO

Claudia Storti

Professore ordinario f. r. di Storia del diritto medievale e moderno

Abstract English: The analysis of the rules of the Florentine Republic statutes of 1355, recently published in vernacular, offers a better understanding of the reasons of the dispute between Francesco Petrarca and Giovanni Boccaccio. The dispute revolved around the forms of the government and their requirements to guarantee well-being and freedom to their peoples.

Under relentless domestic and international wars and conflicts, the institutional characters of the free Republic of Florence and of the Visconti tyranny were built. This process involved the interweaving contributions of the legal science, legislation, culture and political propaganda.

Keywords: medieval statutes, freedom, tyranny, republic, guelphs, ghibellines, Bartolo da Sassoferrato, Francesco Petrarca, Carlo IV Emperor

Abstract Italiano: L'esame di alcune norme dello statuto della repubblica fiorentina del 1355, recentemente pubblicati in volgare, consente di approfondire i motivi del contrasto tra Petrarca e Boccaccio sulle forme di governo e sulle condizioni che garantiscono la 'salute' dei popoli e la loro libertà.

Sullo sfondo di inarrestabili guerre e conflitti interni e internazionali, la costruzione dei caratteri delle istituzioni della libera repubblica fiorentina e della tirannide dei Visconti progrediva nell'intreccio dei contributi della scienza giuridica, della legislazione, della cultura, e della propaganda politica.

Parole chiave: statuti medievali, libertà, tirannia, repubblica, signoria, guelfi, ghibellini, Bartolo da Sassoferrato, Francesco Petrarca, Carlo IV imperatore

Sommario: 1. Lo statuto tra disciplina interna e identità 'costituzionale'. 2. Il potere 'anomalo' e 'tirannico' dei Visconti: l'invenzione di una 'nuova' forma di governo tra prassi

- Italian Review of Legal History, 9 (2023), n. 17, pagg. 463-491
- https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index
- ISSN 2464-8914 DOI 10.54103/2464-8914/21928. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY-SA.

e scienza giuridica. 3. La tirannia viscontea e la *libertas* fiorentina tra guerre e diplomazia. 4. I manifesti statutari. 5. La libertà di Giovanni Boccaccio e l'experientia di Francesco Petrarca: arbitrio dei *domini* e arbitrio dei *multi*.

1. Lo statuto tra disciplina interna e identità 'costituzionale'.

La pubblicazione degli *Statuti della Repubblica Fiorentina in volgare del 1355* apre un ulteriore squarcio sulla storia istituzionale, sociale e politica del XIV secolo. Grazie a tantissimi studi autorevoli sembra di poter dire che di Firenze si sa molto più di quanto sia stato possibile ricostruire con riguardo ad altri ordinamenti.

Quando mi è stato generosamente proposto di partecipare alla presentazione di questa edizione alla Biblioteca del Senato di Roma ero stata colta dalla sana perplessità di un profano. Per chi si è occupato prevalentemente di statuti delle città del dominio dei ghibellini Visconti, quello di Firenze del 1355 è uno statuto estremamente complesso per la lingua, la prolissità e l'esasperazione dei dettagli, ignote ai testi dell'area viscontea. Il timore era, inoltre, quello di commettere errori di fronte a studiosi, innanzitutto, Francesco Salvestrini, Lorenzo Tanzini e Federigo Bambi che hanno lavorato intensamente e sapientemente per anni sulla storia fiorentina e hanno saputo integrare perfettamente le loro diverse sensibilità verso la ricerca storica nello straordinario lavoro dell'edizione di questa fonte.

Anni fa, però, mi era capitato di soffermarmi sulla divisione tra Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio in merito alla 'bontà' delle forme di governo del dominio visconteo e della repubblica fiorentina e questa era l'occasione per tentare di comprendere meglio le due posizioni e per verificare le riflessioni di anni passati sulla base delle nuove conoscenze offerte dalla pubblicazione dello statuto di Firenze del 1355 e delle ricerche ad esso relative svolte dai tre colleghi¹.

Per i due ordinamenti contrapposti, intenti ad assicurarsi il controllo di sempre più ampie aree di influenza diretta o, almeno, indiretta, erano in gioco non soltanto la politica interna, ma anche quella 'internazionale'. Per entrambi, non solo occorreva sperimentare forme di governo idonee a controllare le rispettive opposizioni e i diversi 'corpi' che ne componevano l'ossatura economica, culturale, sociale e territoriale al fine di trovare un equilibrio tra le parti o altrimenti di escludere il nemico. Occorreva anche accreditarsi al cospetto dell'opinione pubblica tramite l'affermazione della propria identità ideologica e politica e di ottenere pieno riconoscimento e «validazione» da parte degli altri governi².

Nell'enorme differenza di tradizioni e di esperienze, i due aspiranti potenti alla conquista di un'ampia rete di controllo territoriale si trovavano ad affrontare i medesimi scogli e, in tale prospettiva, anche gli statuti ebbero una parte

¹ Storti Storchi, 2005, al quale, scusandomi fin d'ora, farò numerosi riferimenti.

² Sbriccoli, 1969, pp. 29-31; 99-104; p. 87, nt. 26.

considerevole³. Quella fonte di diritto, creata più di un secolo prima dalla neonata istituzione del comune per fissare le 'particolari' scelte normative deliberate dall'assemblea rappresentativa del comune di riferimento⁴, fu chiamata nei secoli della sua lunga vigenza e nel mutare della struttura delle forme di governo ad una funzione di continua tutela dei margini più o meno ampi di autonomia del comune di riferimento e dell'identità della sua struttura istituzionale.

Lo statuto è notoriamente una fonte da maneggiare con molta cura e con la dovuta attenzione secondo i tanti *caveat* indicati dagli storici via via che gli studi sul diritto statutario ne hanno approfondito i caratteri⁵. Tali *caveat* riguardano, per quanto concerne le pratiche istituzionali, l'indispensabile integrazione con le altre fonti di natura normativa, amministrativa, giudiziaria e, per certi ambiti, notarile, nonché con quelle della dottrina giuridica. I *caveat* si estendono naturalmente all'aspetto politico e ideologico e alla considerazione dello statuto quale «strumento di parte» nella lotta politica⁶ e quale indicatore delle tensioni e dei mutamenti sociali e politici⁷. Con la progressiva costruzione delle forme di governo «regionali»⁸, inoltre, i caratteri del *drafting* statutario mutano a seconda della struttura istituzionale adottata dagli ordinamenti di riferimento⁹.

Quantunque nell'intreccio tra politica e diritto sia talora difficile distinguere tra principi generali e scelte politiche contingenti¹⁰, è indubbio che per Firenze e per le altre 'repubbliche' che nel mezzo del Trecento provvedevano a un continuo riordinamento dei loro statuti, lo statuto in quanto risultato di un «laboratorio politico»¹¹ avesse una rilevanza per così dire «costituzionale»¹² e di «leggi fondamentali» dei comuni¹³.

Il discorso non è differente per le città e i centri, anche minori, del dominio visconteo, nel continuo confronto e/o scontro tra centri di potere locale e potere signorile.

³ Cfr. § 4.

⁴ «Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia organizzare il territorio» come scrive Savelli 2003 nell'introduzione al suo repertorio degli statuti liguri e cfr. Storti, 2010, p. 40.

⁵ Salvestrini, 2023, p. 50; Tanzini 2023, p. 82. La bibliografia sul tema è estremamente ampia e mi limito in questa sede a rinviare per i riferimenti agli scritti citati.

⁶ Sbriccoli, 1969; Grossi, 2006, pp. 229-232.

⁷ Quaglioni, 2006; Storti 2010, in part. p. 40.

⁸ Ascheri, 2006, pp. 147 ss, in part. pp. 151-154; Dani 2015, pp. 73 ss..

⁹ Storti, 2010, p. 47 pp. 36-37 rapporto tra drafting normativo e dottrina giuridica sulle quali con riguardo a Firenze, anche per gli ampi riferimenti bibliografici: Tanzini, 2023, p.48 e nt. 50

¹⁰ Cfr. già Sbriccoli, 1969, pp 51-75 e Storti, 2007, p. 304.

¹¹ Cfr. per i riferimenti bibliografici Storti, 2010, p. 45.

¹² Padoa Schioppa, 2003, pp. 325-327; Salvestrini, 2023, p. 20; Tanzini, 2023, pp. 84 e 106-107.

¹³ Salvestrini, 2023, p. 31 anche per i riferimenti bibliografici.

2. Il potere 'anomalo' e 'tirannico' dei Visconti: l'invenzione di una 'nuova' forma di governo tra prassi e scienza giuridica

Proprio per i signori e proprio per effetto dell'espansione del loro potere, il problema della legittimazione era sostanziale: il loro potere era 'anomalo' rispetto a quello delle monarchie e delle repubbliche di origine comunale sulla cui soggettività 'internazionale' la dottrina giuridica non aveva dubbi e la categoria della tirannide – scandagliata in tutti i suoi aspetti da Diego Quaglioni – era entrata a pieno titolo nel dibattito politico e giuridico¹⁴.

La signoria dei Visconti, inoltre, più delle altre, pur importantissime, dell'Italia settentrionale creava seri problemi geopolitici, per usare un temine attuale. Come scrisse Pietro Verri, nella sua ricostruzione della storia di Milano del 1783, di fronte all'estensione del loro potere territoriale «il Conte di Savoja, il Marchese di Monferrato, i Signori Gonzaghi, i Genovesi ed altri Stati d'Italia» erano rimasti «sbigottiti dalla forza preponderante collocata in così breve spazio di tempo nella casa Visconti» ¹⁵.

A questi 'nemici' occorre aggiungere, naturalmente, la chiesa, fin dal tempo della prima fondazione della signoria, e Firenze¹⁶.

Nella cronaca interrotta nell'anno 1344 e quindi riferita ad Azzone e ai suoi due successori Luchino e Giovanni, Galvano Fiamma riteneva incomprensibile che i signori fossero considerati usurpatori delle libertà e tiranni. Pur non avendo il titolo formale di *princeps* o *rex*, essi corrispondevano nei loro modi di governare a tutti i requisiti che gli antichi *philosophi* – innanzitutto Aristotele – avevano considerato essenziali per un buon governante¹⁷. Sul giudizio di Petrarca nei loro confronti si tornerà nelle conclusioni, mentre, come appare dal discorso tenuto alla morte dell'arcivescovo Giovanni da Gabrio Zamorei suo consulente, il termine tiranno non aveva, almeno per i Milanesi, un senso del tutto dispregiativo. Egli lo celebrò infatti come «presule e pastore», «signore felice», «grande e potente tiranno»¹⁸.

In ogni caso e come attestato anche dalle cronache, la loro fama di pericolosi tiranni che avevano conculcato la libertà di comuni liberi circolava nell'opinione pubblica e nella dottrina giuridica ben prima che Bartolo da Sassoferrato scrivesse il suo trattato¹⁹.

Fin dall'assunzione del potere su Milano, prima Matteo Visconti nel 1313 poi il suo successore Azzone si erano cautelati di fronte a queste accuse adottando procedure che avrebbero dovuto eliminare ogni dubbio sulla loro legittimazione

¹⁴ Quaglioni, 2022, in part. pp. 1099-1106.

¹⁵ Verri 1783, p. 391 cit. in Storti Storchi, 2007, p. 465 nt. 4 e in Storti, 2010, p. 50.

¹6 Cfr. § 3.

¹⁷ Storti Storchi, 2005, in part. pp. 87-90 e nt. 19.

¹⁸ Cognasso 1955, pp. 358-359.

¹⁹ Cfr. oltre testo corrispondente a nt. 31 ss.

a governare su comuni 'liberi' e ad esercitare il potere normativo²⁰. Subito dopo la conquista o l'atto di dedizione (più o meno spontaneo) dei comuni occupati, i consigli dei rappresentanti delle singole città o comunità erano convocati per deliberare a maggioranza sulla sottomissione alla *potestas* e all'*arbitrium* del signore loro *dominus perpetuus* o *generalis*²¹.

Il dominio di Azzone era stato configurato, inoltre, come un'unione personale per usare una definizione attuale, raffigurata nel sepolcro, fatto costruire per lui dall'arcivescovo Giovanni tra 1342 e 1343 e ideato forse anche con il contributo di Galvano Fiamma: le città lombarde soggette sono rappresentate da uomini armati - sotto la protezione dei rispettivi santi patroni - collocati uno di fianco all'altro intorno ad Azzone mentre riceve il vicariato imperiale da Ludovico il Bavaro²².

Separati tra loro, i comuni dipendevano direttamente dal signore che adottava per ciascuno modalità di intervento e di controllo differente, fissati nei testi statutari delle stesse città per lo più a loro volta approvati subito dopo la sottomissione alla signoria.

Nel confermare tale modello, i successori di Azzone non esitarono, però, ad accentuare in diverse forme l'accentramento del potere, innanzitutto, nella giustizia penale anche con l'avocazione delle cause a giudici signorili in primo grado e in appello per i reati più gravi nonostante le resistenze dei collegi dei giudici delle varie città²³. Agli scontri si alternarono tentativi da parte dei signori di attuare una politica di calibrazione tra autonomia e centralizzazione, introducendo strumenti variabili di controllo e di 'ingerenza' nei confronti dei comuni via via acquisiti al dominio, per lo più a seguito di complesse mediazioni tra gli esponenti della *curia* signorile e i rappresentanti delle città²⁴. Variabilità che dipese, naturalmente, anche dalle contingenze politiche e dalla diversa concezione del governo dei successivi *domini*.

Nel corso degli anni, la frequenza delle riforme statutarie e il progressivo

²⁰ Storti Storchi, 2007, pp. 88-89.

²¹ Storti Storchi, 2007, pp. 90-93 e nt. 16. Cfr. ad es. Statuto di Bergamo 1353, coll. I, cap. I. *Quod statuta infrascripta subsint potestati et arbitrio absoluto magnifici domini nostri*, pp. 31-32; coll. XVI, cap. 126. *De cassacione aliorum statutorum salvis predictis*, p. 412 nel quale il potere del signore di intervenire sui testi statutari era ascritto alla sua titolarità della *iurisdictio*.

²² Il monumento, nella chiesa di San Gottardo in Corte a Milano, fu commissionato a Giovanni di Balduccio da Pisa, un altro prestigioso toscano emigrato presso la corte viscontea (Girelli 2023 e, anche per i riferimenti bibliografici Gamberini 2005, pp. 35-68.

²³ Storti Storchi, 1996, pp. XVIII-XX; Storti Storchi, 2007 pp. 309-311.

²⁴ Sulla diffidenza della politica nei confronti degli intellettuali / giuristi, Sbriccoli, 1969, p. 66; Ascheri, 1991, p. 174. Sugli scontri tra i collegi cittadini e i rappresentanti dei signori e le loro *curie* - costituite da «iudices et vicarii ipsorum dominorum morantes in sua curia»: Storti Storchi, 2005, pp. 85-86; Storti Storchi 2007, pp. 311-318, nonché Storti Storchi 1996, pp. VIII-IX.

ampliamento del ricorso alla decretazione da parte dei *domini*, con l'obbligo di inserire i loro provvedimenti negli statuti (invero non sempre rispettato dai comuni soggetti alla signoria),²⁵ testimoniano quale rilevanza costitutiva fosse assegnata allo statuto.

All'adozione delle procedure di dedizione cui si è fatto cenno e all'ideazione della struttura della signoria aveva contribuito la consulenza di giuristi di prestigio, tra i quali sicuramente Alberico da Rosciate, esperto tra l'altro del volgare toscano²⁶. Il giurista bergamasco, artefice degli statuti di Bergamo del 1331, elaborati sotto la signoria guelfa di Giovanni di Boemia, di quelli del 1333 – dopo il ritorno della città alla signoria dei Visconti – e del 1353,²⁷ difese i Visconti alla corte pontificia di Giovanni XXII ad Avignone nel 1335, 1337-1338 e 1340-41 dopo la scomunica per eresia inflitta al fondatore della signoria Matteo I nel 1321 e le rinnovate accuse ai suoi successori²⁸.

I giuristi più prestigiosi, però, dissentivano tra loro su quali procedure fossero idonee e sufficienti a legittimare i poteri acquisiti dai signori e se essi fossero effettivamente titolari di tutti i poteri che pretendevano di esercitare.

Negli anni Quaranta del Trecento, come ben noto, il dibattito sulla soggettività degli ordinamenti giuridici comunali tra i giuristi più influenti – non solo Bartolo da Sassoferrato, ma anche per citare i maggiori di quegli anni Ranieri Arsendi, Signorolo degli Omodei e lo stesso Alberico da Rosciate – finì per riguardare anche l'estensione dei poteri acquisiti dai *domini* sui comuni che avevano perso la libertà. Si trattava, infatti, di stabilire quali fossero i requisiti dell'atto di dedizione e se quest'ultimo e/o la titolarità del vicariato imperiale da parte dei signori fossero validi ed efficaci per conferire loro sia la *potestas condendi statuta* sia tutti i poteri compresi negli *iura regalia* (come, ad esempio, quello della legittimazione dei figli).

La teoria della *iurisdictio* di Bartolo da Sassoferrato sulla titolarità della *potestas condendi statuta* da parte delle città libere per consuetudine o per privilegio era stata contestata da Ranieri Arsendi in una *repetitio* del 1343 e da Alberico da Rosciate. Secondo i due giuristi, di tale potere erano titolari esclusivamente i *populi* nella misura dell'estensione della loro *libertà* e soltanto una clausola specifica di conferimento della *potesta condendi statuta* inserita nell'atto di dedizione ai *domini* e/o nell'eventuale concessione del vicariato imperiale avrebbe consentito ai signori di esercitarla validamente²⁹.

Bartolo da Sassoferrato già aveva giustificato il potere estesissimo (multum

²⁵ Storti Storchi, 2007, pp. 103-107.

²⁶ Come ben noto a lui si deve la traduzione in latino del commento di Jacopo della Lana alla Divina Commedia (Storti Storchi, 2005), p. 97.

²⁷ Storti Storchi, 2005, pp. 95-96 e 100.

²⁸ Prosdocimi, 1960; Storti, 2013 e sulla conclusione dei processi tra 1340 e 1341: Cognasso 1955, pp. 290-292.

²⁹ Storti Storchi, 2007, pp. 124-132.

latum) di arbitrium dei priori delle 'libere' città della Tuscia considerando che i titolari di tali cariche non solo erano eletti dal popolo, ma erano anche persone di tutto rispetto (graves)³⁰, tra 1355 e 1357, secondo la datazione di Diego Quaglioni, scrisse il trattato de tyranno³¹.

Come consigliere dell'imperatore Carlo IV e, nel contempo, cittadino della libera e guelfa Perugia (da poco alleata a Firenze) il grande giurista cercava di capire il motivo della concessione a tiranni o del vicariato pontificio o di quello imperiale³². Egli faceva espresso riferimento a Clemente VI che l'aveva concesso a Taddeo Pepoli su Bologna – ma non dimentichiamo che lo stesso pontefice lo concesse poi anche a Giovanni Visconti reo di aver occupato la stessa città 'pontificia'³³ – e a Carlo IV che l'aveva concesso ai «pericolosi *tyranni* di Lombardia» Galeazzo, Bernabò e Matteo II³⁴ subito dopo essere stato incoronato re d'Italia in Sant'Ambrogio a Milano³⁵.

In tutti quei casi, dovevano aver pesato almeno due motivi: «presumendum est quod tanti domini hoc sine magna causa non faciunt»³⁶.

Come ricordato, proprio per aggirare i dubbi che fin dall'inizio erano sorti in merito alla conquista di comuni liberi, i Visconti avevano adottato la cautela di far approvare l'atto di dedizione alla signoria da parte dei consigli cittadini. Di conseguenza nemmeno Bartolo poteva negare, senza smentire la sua teoria sulla potestas condendi statuta, che i tiranni lombardi comandassero de iure³⁷, in quanto – in aggiunta al vicariato appena ottenuto (superveniens) – il loro governo era stato riconosciuto a pieno titolo da comuni titolari di iurisdictio per privilegio o per consuetudine. Per usare le parole di Bartolo, non si poteva mettere in dubbio quello che molti giuristi del tempo sostenevano – ad esempio, Alberico da Rosciate ad Avignone – e cioè che populi titolari di piena iurisdictio, avessero la potestas di concedersi spontaneamente ai 'tiranni'³⁸. Il problema si spostava

³⁰ Storti Storchi, 2007, in part. p. 90 con riferimento al commento di Bartolo a D. 50,9,4 (*De decretis, I. Ambitiosa*).

³¹ Quaglioni, 1983, in part. pp. 62-71.

³² Bartolo da Sassoferrato, *De tyranno* X, 579 ss., p. 203: «Decimo quaero: qui dicemus de hiis, que videmus fecisse summum pontificem et imperatorem et legatos». Su Bartolo, i tiranni e le città di popolo Ascheri, 2006, pp. 157-158.

³³ Alla scomunica del 1351 per eresia contro Giovanni dopo la conquista di Bologna era seguita nel 1352 la riconciliazione tra Giovanni e Clemente V e la concessione del vicariato pontificio sulla città (Cognasso 1955, pp. 341-346).

³⁴ Bartolo da Sassoferrato, *De tyranno* X, 589, p. 204.

³⁵ Cognasso, 1955, pp. 369-370. Storti Storchi, 2005, pp. 102 ss.

³⁶ Bartolo da Sassoferrato, *De tyranno* X, 588, p. 203.

³⁷ Bartolo da Sassoferrato, *De tyranno* V, 195, p. 184 e sulla titolarità *de iure*, II, 50 ss, pp. 177.

³⁸ Bartolo da Sassoferrato, *De tyranno* V-VII, 215 ss. pp. 185 ss. Alberico da Rosciate aveva sostenuto tale posizione nelle allegazioni a difesa dei Visconti a Avignone (Storti Storchi, 2005, pp. 96-97.

allora sulla necessità di accertare se l'obbedienza offerta dai comuni *dediticii* fosse del tutto spontanea oppure, prestata per metus o a seguito di minacce. E questo, come lo stesso Bartolo non si nascondeva, era difficile da provare (dura probatio)³⁹. In ogni caso l'imperatore aveva ormai concesso ai Visconti il vicariato imperiale e nelle conclusioni del trattato, Bartolo profilò la categoria dei tiranni taciti et velati. Nel dubbio sul motivo che aveva indotto Carlo IV a legittimare la signoria dei Visconti, Bartolo ipotizzava che l'imperatore fosse stato indotto dall'esigenza di tenerli più legati a sé, di cercare di influire sul loro modo di governare e di evitare che essi si abbandonassero a un esercizio ingiusto e quindi, in senso stretto, tirannico del potere nei confronti dei loro populi⁴⁰. In altre parole, l'avrebbe fatto per «carità» nei confronti dei loro governati e dei suoi sudditi, in nome della salute dei popoli, come anche Petrarca gli aveva chiesto di fare⁴¹. Nonostante tutto questo, infine, Bartolo ribadiva che, in generale, «Propter titulum autem supervenientem dicti tyranni non desinunt esse tyranni» e che quantunque avessero ottenuto un «iustum titulum» era necessario accertare di volta in volta se i loro singoli atti fossero validi ed efficaci⁴².

Ad ogni buon conto, ed evidentemente con funzione preventiva e deterrente, nelle costituzioni pubblicate per i territori dello Stato della Chiesa nel 1357, il vicario pontificio Egidio di Albornoz, forse tenendo in conto anche le parole di 'riprovazione' di Bartolo da Sassoferrato per le sue politiche del passato⁴³, fece inserire una norma che comminava la perdita della libertà e sanzioni gravissime contro città e comunità che avessero scelto di affidarsi al governo di tiranni⁴⁴.

Nell'intreccio tra categorie della politica (o del potere) e del diritto, la propaganda contro i 'tiranni' Visconti continuò a influenzare l'opinione pubblica internazionale anche oltre la concessione da parte dell'imperatore Venceslao del titolo ducale a Gian Galeazzo nel 1395⁴⁵. Sul finire del Trecento e di fronte alle rinnovate mire espansionistiche dei Visconti sulla Toscana, Coluccio Salutati riaffermò l'«ideologia repubblicana» della «florentina libertas» quale «fondamento retorico di ogni scelta politica e normativa»⁴⁶.

³⁹ Bartolo da Sassoferrato, *De tyranno* XII, in part. 675 ss., p. 207 ss.

⁴⁰ Bartolo da Sassoferrato, *De tyranno*, p. 210.

⁴¹ Cfr. oltre testo a nt. 136.

⁴² Bartolo da Sassoferrato, *De tyranno* XI, 613 ss, pp. 205 ss ...

⁴³ Bartolo da Sassoferrato, *De tyranno* X, 596-587, p. 203: «Hoc enim fecit dominus Egidius, episcopus Sabinensis apostolice sedis legatus, cum multis tyrannis in Marchia Anconitana».

⁴⁴ Sulla norma delle Costituzioni Egidiane del 1357, lib. II, rubr. I *De iuramento cuiuslibet rectoris cuiuscunque provincie*, cfr., anche per i riferimenti bibliografici, Storti Storchi, 2005, p. 103.

⁴⁵ Gamberini, 2000.

⁴⁶ Chittolini 2003, in part. p. 163, Salvestrini, 2023, p. 20, e Tanzini 2023, p. 84, pp. 106-107 ai quali rinvio anche per i riferimenti all'ampia bibliografia.

3. La tirannia viscontea e la libertas fiorentina tra guerre e diplomazia

Il quadro offerto dalle cronache della prima metà del Trecento è quello di un'Italia senza pace. Con sorti alterne, scontri, guerre e pacificazioni non durature – «qui una guerra, là una pace più infelice della guerra» per dirla con il Petrarca⁴⁷ – continuavano a coinvolgere sia partiti e ceti all'interno delle città⁴⁸, sia gli opposti schieramenti che, in formazioni variabili, si riconoscevano sotto l'insegna – almeno formale – dell'adesione o all'Impero o al Papato.

Mentre i Visconti di Milano avevano consolidato un potere molto esteso, nonostante l'opposizione della Chiesa e dei suoi alleati, la Toscana si presentava come un «arcipelago disperante» di situazioni differenti le une dalle altre⁴⁹.

Dopo aver ottenuto una delibera favorevole del consiglio del comune di Milano alla fine di luglio del 1351, l'arcivescovo Giovanni Visconti che, alla morte di Luchino nel gennaio 1349, aveva concentrato nelle sue mani il potere, inviò una spedizione in Toscana. Nella cronaca di Matteo Villani è riportato estesamente il discorso del capo delle truppe viscontee Giovanni d'Oleggio di fronte agli ambasciatori fiorentini che si erano recati a Pistoia per un tentativo di mediazione. Il discorso, con evidente funzione propagandistica, avrebbe teso a giustificare l'impresa del *dominus* arcivescovo raffigurandone un'immagine del tutto opposta a quella del tiranno sobillatore di divisioni e di guerre interne - ripresa poi anche da Bartolo da Sassoferrato⁵⁰. L'intenzione dell'arcivescovo «amatore di giustizia» sarebbe stata al contrario quella di riportare pace in Toscana

per volere tutta la Toscana riducere e mettere in accordo e in pace e levare le divisioni e le gravezze che sono tra i comuni e i popoli di questi paesi. E perché a lui è pervenuto e sente le divisioni, discordie e sette e le gravezze che sono in Firenze, le quali conturbano e aggravano la vostra città e tutti i comuni della Toscana, ci ha mandati qui affinché voi vi governiate e reggiate in pace e guardia: e così intende volere addirizzare tutte le terre di Toscana.

La spedizione, come ben noto, non ebbe esito e lo stesso Matteo Villani celebrò con estremo gaudio l'insuccesso del «tiranno, che aveva l'animo levato a inghiottire le province italiane». L'arcivescovo Giovanni si era, al contrario, coperto «di vergogna e di vituperio» e «chinate le corna dell'ambiziosa superbia», aveva dovuto abbandonare l'impresa⁵¹, un termine quello di superbia che pure connota

⁴⁷ «Illic bellum, hic tristior bello pax» (Petrarca, Le familiari, vol. III, XVI, 38 [XVII,3], Ad Guidonem Septem archydiaconum Ianuensem, de difficultatibus rerum multis et infastum Ianuensium eventu, pp. 366-379, in part. pp. 368-369).

⁴⁸ Milani, 2005, pp. 709-716.

⁴⁹ Balestracci, 1995, p. 204 citato anche da Dani A., 2015, p. 66 nt. 195.

⁵⁰ Bartolo da Sassoferrato, *De tyranno* VIII, 470-471 e 511 pp. 198-199 «nititur conservare divisione»; 422 ss, p. 201«procurat [...] bella intrinseca».

⁵¹ Il testo della cronaca di Matteo Villani (*Istorie*, lib. II, cap. 8 e 19) è riportato da Cognasso, 1955, pp. 349-350.

il tiranno nel trattato di Bartolo⁵².

Come ben noto, un paio d'anni più tardi il 31 marzo 1353 fu stipulata la pace di Sarzana per la definizione delle reciproche zone di influenza – grazie anche all'azione diplomatica di Giovanni Boccaccio – tra Milano e Firenze⁵³ alla quale, diversamente da Siena, si era unita anche Perugia⁵⁴.

Nell'anno successivo, però, Genova, dilaniata da lotte interne e sconfitta dai Veneziani e dai loro alleati, si consegnò ai Visconti, come da tempo il Petrarca consigliava⁵⁵.

In ogni caso, l'acquisizione di Bologna e di Genova da parte di Giovanni Visconti⁵⁶, comunque di brevissima durata, non mancò di rinfocolare in dottrina il dibattito sulla consistenza e sull'effettività dei poteri acquistati dal signore di Milano sulle due 'repubbliche', dubbi non diminuiti dalla concessione ai Visconti del vicariato imperiale⁵⁷.

Carlo IV, infatti, nell'itinerario per ottenere l'incoronazione prima di re d'Italia e poi di imperatore, aveva concesso il titolo di vicario imperiale fin dal dicembre del 1354 ai successori dell'arcivescovo Giovanni⁵⁸ e nel 1355 (19-20 marzo) anche alla guelfa Firenze che vi aspirava fortemente per ottenere difesa contro i tiranni Visconti e anche l'assoluzione dalla condanna inflitta dal predecessore Enrico VII⁵⁹.

Si trattava indubbiamente, anche se per ragioni differenti, di un importante riconoscimento sul fronte dell'opinione pubblica internazionale per entrambi gli ordinamenti.

4. I manifesti statutari

Senza dilungarmi sull'analisi degli statuti di Firenze del 1355 sapientemente approfondita dai colleghi e che, come occorre riconoscere, sfuggono da troppi punti di vista alle mie competenze, mi soffermerò solo su alcuni aspetti che, in

⁵² Bartolo da Sassoferrato, *De tyranno*, II, 85, p. 179.

⁵³ Salvestrini, pp. 16-17; Sapegno, 1968.

⁵⁴ Cognasso 1955, p. 354.

⁵⁵ Cognasso 1955, pp. 355-357 e cfr. Petrarca, Le familiari, vol. III, XVI, 38 [XVII,3], Ad Guidonem Septem archydiaconum Ianuensem, de difficultatibus rerum multis et infastum Ianuensium eventu, pp. 366-379 e cfr. nt. * p. 366.

⁵⁶ Secondo l'iscrizione che fu apposta sulla tomba di Giovanni nel 1354 Lodi, Piacenza, Parma, Cremona, Bergamo, Brescia, Bobbio, Tortona, Como, Alessandria, Vercelli, Novara, Alba, Asti, i castelli del Piemonte, Genova e Savona. Il testo dell'iscrizione in Giulini, *Memorie*, vol. V, lib. LXVI, pp. 387-388 citato da Cognasso, 1955, pp. 358-359.

⁵⁷ Su alcuni casi affrontati da Signorolo degli Omodei, Ranieri Arsendi e Alberico da Rosciate a Genova e in altre città del dominio, Storti Storchi, 2005, pp. 106-112.

⁵⁸ Cognasso, pp. 369-370.

⁵⁹ Salvestrini pp. 22-30 e in part p. 23 e sul 'tormento' fiorentino per ottenere il vicariato imperiale) nonché Castelli, 2022, p. 28.

contrappunto alle corrispondenti scelte degli statutari delle città viscontee, mi sembrano importanti per delineare alcuni tratti di politica legislativa e per cercare di comprendere la 'sofferta' riflessione di Petrarca sull'ordinamento fiorentino, di cui dirò in conclusione.

Sia a Firenze sia a Milano, la gestazione degli statuti di metà Trecento era stata molto complicata. Guerre e problemi interni avevano provocato l'interruzione delle riforme intraprese in entrambe le città nel 1348.

La capitale del dominio visconteo aveva già elaborato nel 1348 una riforma degli statuti del 1330 grazie al lavoro di una commissione mista di 'sapienti' in parte giuristi – tra i quali Signorolo degli Omodei – in parte *layci*. Secondo il prologo degli statuti del 1351, l'applicazione di quel testo, però, era stata sospesa forse anche per l'offensiva di Luchino contro i Savoia e Genova⁶⁰. Proprio nel 1351 il podestà aveva convocato il *consilium mayus* composto di novecento rappresentanti dei cittadini *nobiles et populares* quali titolari – *de iure* e per antica consuetudine – del potere di emanare statuti e aveva loro proposto di deliberare sulla pubblicazione ed entrata in vigore dello statuto del 1348 con le modifiche e aggiunte nel frattempo ad esso apportate⁶¹. Del consiglio facevano parte, altresì, Raimondo Archi giurista e rappresentante (*vicarius*) dell'arcivescovo e signore di Milano Giovanni Visconti e i membri del consiglio dei dodici (*presidentes negotiis comunis Mediolani*) alcuni dei quali a loro volta giuristi⁶². Secondo il successivo

⁶⁰ Cognasso 1955, pp. 320-322.

⁶¹ Statuta iurisdictionum Mediolani, col.983.

⁶² Statuta iurisdictionum Mediolani, coll. 981-983: «In nomine Domini amen. Millesimo trecentesimo quinquegesimo primo convocato et congregato et conscillio noningentorum virorum, qui sunt conscillium mayus dicte civitatis, comitatus et districtus Mediolani... pro infrascipto negotio specialiter peragendo, et quod conscilium habet potestatem et bayliam de infrascriptis et quolibet eorum et per quod conscillium tallia et similia tam de iure quam antiqua consuetudine fieri possunt et explicari, de mandato sapientis viri domini Nicolay Fey de Aretio potestatis Mediolani eiusque comitatus et districtus, in quo conscillio aderant et sunt dominus Raymondus Archidiaconus legum doctor vicarius reverendi et magnifici domini Iohannis Dei gratia archiepiscopi et domini Mediolani dom. Iohannes Villanus, Franciscus de Carimate iurisperiti, [...] de dominis duodecim presidentibus negotiiis comunis Mediolani; ibique predictus dom. Nicholaus in dicto conscillio et coram dictis conscilliariis et aliis nobilibus et popularibus in eo constitutis proposuit et proponit quod cum statuta facta et compilata anno curso millesimo trecentesimo quadragesimo octavo forent in publico et generali conscillio comunis Mediolani publicata et postmodum ex certis causis ipsa statuta fuerint suspensa de mandato quondam bone memorie magnifici domini Luchini Vicecomitis olimi dominu Mediolani, ita quod usque nunc ipsa statuta non sunt servata et vigorem non habuerunt occaxione dicte suspensionis; et petiit a dictis conscilliariis sibi conscillium cohiberi, an dicta suspensio sit tollenda et dicta statuta cum correctionibus, emendationibus et addictionibus super eis extra ab inde factis et que fient [...] sint de novo publicanda et servanda vel aliter vel aliud an ne, ita quod ipsa statute et ordinamenta nova Vigeant solo modo a kalendis iunii proxime futuris [...]».

proemio, gli statuti ideati per la difesa del comune di Milano erano stati scritti *in honorem* di Gesù Cristo, della beata Maria, di san Giovanni Battista protettore dei Longobardi e di sant'Ambrogio protettore del comune e dei cittadini milanesi, di santa romana chiesa, del sacro impero nonché dell'arcivescovo Giovanni *dominus generalis* e del podestà aretino Nichola Fey. Nel frattempo, una seconda commissione di soli laici in presenza del vicario signorile e «in loco ab aliis curis segregata» (quasi a dire, sottratta alle pressioni dei diversi centri di potere), aveva eliminato le contraddizioni, le ambiguità e le disposizioni inutili dei vecchi testi (dello statuto del 1348 e delle successive riforme parziali) e aveva, altresì, dato un ordine sistematico alle disposizioni («diverse vagabantur sententie et confuxionis acroculus pullulabat»). Il testo era poi stato riesaminato da una terza e diversa commissione di giuristi e di laici designata dai membri *dell'officium provisionum* prima della presentazione al consiglio dei Novecento. Al termine di tale meticolosa procedura promossa dal *dominus* e dal podestà, il consiglio generale, non senza un dibattito almeno formale, aveva approvato⁶³.

Purtroppo, a parte il prologo e il proemio che attestano la supervisione della redazione del testo da parte del vicario signorile e degli altri organi di governo milanesi, lo statuto del 1351 è andato perduto e non possiamo sapere con certezza quali fossero alla metà del Trecento gli effettivi poteri del *dominus* nelle materie di giustizia, quali fossero i requisiti per diventare membri del consiglio, quali i poteri dei XII e degli altri organi coinvolti nella procedura. L'unico statuto sopravvissuto è quello del 1391 sotto la signoria di Gian Galeazzo Visconti⁶⁴.

La riforma degli statuti di Firenze pubblicati nel 1322 (al termine della signoria di Roberto d'Angiò) e modificati fino al 1325, dopo la fine del dominio 'tirannico' tra 1342 e 1343 di Gualtieri di Brienne Duca d'Atene (la «tyrannia del duca d'Athene che si portava come signore»)⁶⁵, era iniziata nel 1351 dopo riforme

⁶³ Statuta iurisdictionum Mediolani, coll. 983-984.

⁶⁴ Statuta iurisdictionum Mediolani, cap. XI- XXI coll. 989-991. Il signore nominava il podestà e aveva illimitato potere di emanare *rescripta*, purché *preces veritate nituntur* secondo le prescrizioni del diritto civile e canonico. Il consiglio dei XII scelti tra i *meliores*, *idoniores et prudentiores* con il titolo di *Duodecim sapientes presidentes provixionibus et defensionibus comunis Mediolani* e aveva potere di fare norme senza limiti purché approvate dai due terzi del collegio. La composizione di quello dei Novecento (*de melioribus*, *ditioribus* et *utilioribus*) del quale erano membri di diritto i giuristi del collegio cittadino e i *milites adobati* era completamente riservata al *dominus* e ai XII, ai quali era riservato altresì il potere di stabilire l'ordine del giorno e approvare le proposte portate al consiglio dei Novecento.

⁶⁵ Statuto del podestà, lib. I, cap. II *Delle habitudini che dee avere in sé messer la Podestade et de' divieti de' suoi oficiali et famigla,* p. 11 . quella tirannia era stata un vero spartiacque della storia cittadina secondo Tanzini 2023, p. 103 e cfr. anche Salvestrini, pp. 11 e 19. Cfr. inoltre Statuto del podestà, lib. III, cap. XXXVII *Del'osservatione d'alcune paci e della pena di colui che le romperaie* , pp. 320-323.

parziali introdotte nel 1348 per la «ridefinizione delle magistrature»⁶⁶. Salvestrini sottolinea che era un momento di relativa calma sia all'interno nei rapporti tra ceti (*novi cives*, ceto magnatizio e aristocrazia, appartenenti al popolo grasso e minuto)⁶⁷. Come puntualmente ricostruito, la riforma fu portata a termine nel 1355 non solo dopo la pace stipulata con i Visconti a Sarzana del 1353, ma anche dopo un considerevole rafforzamento del suo potere territoriale: l'atto di dedizione di Pistoia nel 1350, l'acquisizione di Prato nel 1351 e di San Gimignano nel 1353, la conquista di castelli nel Casentino⁶⁸, l'avvicinamento a Siena, Arezzo e Perugia, l'alleanza con Pisa⁶⁹, intimorita dalla conquista milanese di Genova del 1353⁷⁰. Un breve attimo di tregua, insomma, mentre, da un lato, si stava ricostituendo la lega toscana contro Milano⁷¹ e dall'altro Egidio d'Albornoz riorganizzava le terre della Chiesa con gravi pregiudizi per i commerci nell'Adriatico dei mercanti fiorentini⁷².

Non diversamente che a Milano⁷³, secondo il prologo dello statuto del podestà del 1355 si trattava di sciogliere le ambiguità («l'aviluppamento di nodosa dubitatione», «le contrarietadi et molti dubbi») del testo del 1322-1325 generati anche dalle aggiunte e modifiche delle successive «riformagioni, ordinamenti del detto Popolo et Commune»⁷⁴. Il precedente testo era ormai inattuale dopo trent'anni di «occupationi strignenti et continue»⁷⁵ – rivoluzioni interne, tensioni internazionali, guerre e, non ultima, la peste – che, con l'eccezione, come detto, di modifiche e integrazioni parziali⁷⁶, avevano continuato a impedirne l'aggiornamento complessivo⁷⁷. Molto più laconico era il prologo degli statuti del capitano del popolo. Come per lo statuto del podestà, deputato dal *Comune di Firençe* alla riforma era stato il *savio huomo* dottore in legge Tommaso di ser Puccio da Gubbio con l'assistenza dei *savi huomini* Giovanni da Prato, dottore in legge, e Taddeo Lapi cittadino fiorentino. A conclusione del loro lavoro, gli statuti del capitano del popolo, *difensore dell'arti e degli artefici e conservadori di pace* della città erano stati «rassegnati e restituiti, abbreviati, corretti e dichiarati e in

⁶⁶ Salvestrini, 2023, pp. 32-33; sui collegi dei dodici buoni uomini, e i sedici gonfalonieri delle compagnie, nonché l'ordinamento delle Provvisioni ivi, pp. 7-8.

⁶⁷ Salvestrini, 2023, pp. 19-20.

⁶⁸ Salvestrini, 2023, p. 18.

⁶⁹ Timori del tutto fondati se si pensa che Milano riuscì poi a conquistare Pisa (oltre che Siena e Perugia) per sei anni dal 1399 al 1405 (Ciccaglioni, 2007).

⁷⁰ Salvestrini, 2023, p. 17.

⁷¹ Già tra 1355-1356 fu organizzata, con il favore del Pontefice, la lega toscana contro Milano con la conseguente liberazione di Bologna e di Genova.

⁷² Salvestrini, 2023, pp. 16-17 e 27.

⁷³ Cfr. testo a nt. 63.

⁷⁴ Statuto del podestà, Prologo p. 6 e cfr. in proposito Bambi, 2023, pp. 114-116.

⁷⁵ Statuto del podestà, Prologo, p. 6.

⁷⁶ Tanzini, pp. 85-92, Salvestrini, pp. 12-20.

⁷⁷ Statuto del podestà, Prologo, p. 6.

uno ridotti»78.

Entrambi i testi erano stati scritti in onore di Gesù, di Maria, degli Apostoli Pietro, Paolo e Giovanni Battista, dei Santi protettori cittadini, del Pontefice, della «Santa Romana Ecclesia» e della sua «santa Parte [...] la quale per tutto il mondo Guelfa volgarmente è nominata» e, posposto al «signore nostro sommo pontefice», dell'«illustre huomo messere Karlo, di Romani imperadore serenissimo prencipe», al quale seguivano Luigi re di Gerusalemme e di Sicilia e il comune di Firenze⁷⁹.

Il vicariato imperiale appena ottenuto fu sottaciuto nel prologo di entrambi gli statuti, probabilmente anche con, e per il supporto di quella parte della dottrina che non lo riteneva rilevante dal punto di vista della titolarità del potere legislativo (la cosiddetta *potestas statuendi*) ⁸⁰.

D'altra parte, fu forse proprio il conseguimento del vicariato imperiale che offrì l'occasione per le massime cariche cittadine (come si accennerà tra breve) di ampliare i loro poteri discrezionali. Se si sta al tenore delle trattative tra la città e Carlo, riferite da Matteo Villani, il titolo di vicari imperiali avrebbe dovuto essere assunto 'irrevocabilmente' (anche se ovviamente a tempo determinato) dai priori dell'arte e dal gonfaloniere di giustizia, ma non mi sembra ve ne sia traccia nei testi⁸¹.

Non dimentichiamo che proprio dei priori delle libere città toscane Bartolo aveva riconosciuto l'estesissimo *arbitrium*⁸². Come osserva Salvestrini, l'organo politico dei priori, che negli statuti del 1322-25 era per certi aspetti ancora subordinato al capitano e al podestà, risulta considerevolmente rafforzato dagli statuti del 1355 e diventa «espressione di autonomia comunale e quindi di sovranità cittadina»⁸³. Secondo una tendenza già iniziata dal 1348, il palazzo dei priori era ormai diventato la sede delle riunioni dei più alti organi di governo titolari di funzioni non solo amministrative, ma anche politiche⁸⁴ come il consiglio sedici gonfalonieri delle compagnie e quello dei dodici uomini di giustizia già regolato negli statuti del 1322⁸⁵.

Nonostante le diverse nuove previsioni del 1355 sui limiti dell'azione dei maggiori organi del popolo, compresi i priori, e le sanzioni per le relative violazioni⁸⁶, i loro

⁷⁸ Statuto del capitano, p. 136.

⁷⁹ Statuto del capitano, p. 136; Statuto del podestà, p. 6 e cfr. Salvestrini, 2023, pp. 26, 29-30.

⁸⁰ Cfr. sopra testo corrispondente a nt. 28 ss.

⁸¹ Salvestrini, 2023, pp. 28-29 e per la dettagliata ricostruzione di tali trattative con ampi riferimenti bibliografici Salvestrini, 2023, pp.22-28.

⁸² Cfr. sopra testo a nt. 30.

⁸³ Salvestrini, 2023, p. 7.

⁸⁴ Salvestrini, 2023, pp. 7-8.

⁸⁵ Statuti del capitano, lib. II, XII Del'officio di Dodici buoni huomini, rubrica, pp. 374-375.

⁸⁶ Ivi, lib. II, cap. XIII, *Di divieti di signori Priori, Gonfalonieri di giustizia, loro notaio, Dodici buoni huomini, Gonfalonieri dele compagnie e di consorti loro, rubrica*, pp. 375-379.

poteri legislativi sembrano considerevolmente ampliati. A pena di nullità della delibera, nessuna legge poteva essere proposta nei consigli del capitano o del podestà senza la loro preventiva approvazione. Le proposte di legge nel consiglio del capitano e del popolo dovevano essere presentate di concerto dai priori, dal gonfaloniere di giustizia e dall'ufficio dei XII buoni uomini⁸⁷; quelle del podestà – come, invece, già previsto nel 1325 – di concerto tra i priori e il gonfaloniere di giustizia⁸⁸. In ogni caso, i risultati dell'esercizio del potere legislativo non avrebbero potuto essere sottoposti a contestazione nemmeno da parte di stranieri. Anche loro avevano diritto a ottenere giustizia, ma secondo le norme fiorentine nella 'presunzione' che esse fossero conformi ai principi generali del diritto⁸⁹

nessuno osi dire che gli statuti della città o dell'officio della mercantia sieno contra a leggi imperiali o ragione comune la quale legge e ragione fu ordinata e fatta perché si osservasse per tutte maniere di gente generalmente [...].

Dall'iniziativa («quando parràe») dei priori e del gonfaloniere della giustizia dipendeva – in base alla conferma di una norma del 1325 – l'inizio della procedura per l'elezione del podestà, del capitano del popolo e dell'esecutore degli ordinamenti di giustizia⁹⁰.

I priori avevano anche competenza giurisdizionale nelle cause tra i popolari («quando il popolano offende il popolano»)⁹¹ in aggiunta a quella del capitano del popolo – già regolata nel 1322-25 – con l'aggiunta nel 1355 di sanzioni a carico di coloro che non avessero rispettato gli obblighi di segretezza⁹².

Come diremo tra breve, ai priori era anche consentito fare eccezione al divieto

⁸⁷ Statuto del capitano, lib. I, cap. XXVII *Della electione de' consiglieri del Popolo et del Comune di Firençe*, pp. 62-67, in part. p. 63 e cfr. anche Salvestrini, p. 8; Tanzini, p. 88

⁸⁸ Statuto del capitano, lib. I, cap. XXVIII *Di ragunare lo consiglo di messere la Podestade et del comune di Firençe*, pp. 67-69.

⁸⁹ Statuto del capitano, lib. II, LXXXXVIIII. *Ordinamenti volgari i quali trattano di fatti di fugitivi*, pp. 438-443, in part. pp. 438-439.

⁹⁰ Statuto del podestà, lib. I, cap. I *Della chiamata et oficio di messer la Podestade della cittade di Firençe e del modo et della forma che si dee tenere nella electione predetta et nella chiamata del Capitano del Popolo et dell'Executore degl'Odinamenti della giustitia, pp. 7-10 alla quale rinviava la norma sull'elezione del capitano (Statuto del capitano, lib. I, cap. I <i>Dela electione, salario, giuramento e sindicato di messere lo Capitano del Popolo e del Comune di Firençe e difensore dell'arti e degli artefici e conservadore di pace dela città, contado e distretto suo, e dela famiglia sua, pp. 137-145.*

⁹¹ Statuti del capitano, lib. II, VII *Del modo che si debba tenere per li signori Priori quando il popolano offendesse il popolano*, rubrica, pp. 366-368.

⁹² Statuto del capitano, lib. III, da I *De' gravi malefici i quali debbano essere puniti per messere lo Capitano e difensore i quali rimanessero impuniti*, p. 453 fino a XIII *Dela pena di chi rivela quelle cose le quali sotto religione di giuramento imposte saranno nel popolo di Firençe, rubrica*, pp. 465-467.

di ammettere ghibellini a incarichi pubblici⁹³. E questo ci porta al discorso sul guelfismo. Tra i tanti aspetti sottolineati dai colleghi fiorentini, c'è un punto che mi sembra importante proprio nel confronto con le tendenze attestate dagli statuti viscontei e lombardi.

Mentre gli statuti delle città soggette ai Visconti pretendevano – se si sta alla lettera di alcuni statuti – di non fare discriminazioni tra guelfi e ghibellini se non nel caso che i relativi partiti o gruppi organizzassero associazioni eversive (conventiculae)⁹⁴, il manifesto della libertas della Repubblica fiorentina era inscindibile dall'adesione all'ideologia guelfa⁹⁵ o dall'arciguelfismo, come rileva Tanzini⁹⁶. Non diversamente da quanto già previsto nel 1322 e prima ancora che nel 1358 fosse richiesta un'espressa adesione al partito politico, guelfi dovevano essere i titolari delle cariche maggiori (i priori delle arti, il gonfaloniere di giustizia, i gonfalonieri delle compagnie del popolo, i .xii. buoni huomini), le capitudini delle .xxi. arti. e il consiglio dei rappresentanti dei quattro quartieri (.cxx. buoni huomini popolari et veri guelfi)⁹⁷, nonché naturalmente i capitani, i podestà e i membri delle loro famiglie⁹⁸ che non avrebbero dovuto altresì avere rivestito cariche durante la tirannia del duca d'Atene⁹⁹.

Il guelfismo si era ormai, però, trasformato in «modello ideologico»¹⁰⁰, come rileva Tanzini. Prescindeva per certi aspetti dagli interessi e dalla rappresentanza delle arti¹⁰¹ e a cariche di potere erano ormai ammessi appartenenti a ceti differenti da quelli che tra Due e Trecento avevano partecipato alla lotta antimagnatizia¹⁰².

L'inattualità dei due termini, del resto, era stata sostenuta anche da Bartolo: nel passato, i termini di guelfi e ghibellini erano serviti ad indicare l'adesione alla Chiesa oppure all'Impero e la fiducia nella rispettiva fortitudo (nel primo caso

⁹³ Cfr. oltre testo a nt. 104-105.

⁹⁴ Cfr. ad es. Statuti di Bergamo 1353, coll. IX, cap. 92, p. 219 A Bergamo e forse anche a Milano il termine guelfi e ghibellini non poteva essere utilizzato in maniera ingiuriosa: e questo sembrerebbe comprovare quanto, sulla scorta dell'Azario ebbe a scrivere Pietro Verri con riguardo a Luchino Visconti: «Egli non volle proteggere veruna fazione; e Guelfi e Ghibellini indistintamente erano difesi dalle stesse leggi, e ritrovavano ugualmente giustizia» (Verri 1783, p. 392).

⁹⁵ Salvestrini, 2023, p. 14.

⁹⁶ Tanzini, 2023, pp. 104-105.

⁹⁷ Statuto del podestà, lib. I, XXVII. *Della electione de' consiglieri del Popolo e del Comune di Firençe*, pp. 62-67, in part. p. 63.

⁹⁸ Statuto del capitano, lib. IV, XL *Che la famiglia dela Podestà e del Capitano sia guelfa;* e del modo che debbia tenere nele condennagioni fatte dela Podestà, del Capitano e del giudice del'appellagione e del sindico, pp. 535-536.

⁹⁹ Statuto del podestà, lib. I, cap. II *Delle habitudini che dee avere in sé messer la Podestade et de' divieti de' suoi oficiali et famigla*, pp. 10-12, in part. p. 11.

¹⁰⁰ Tanzini, 2023, p. 104 e 106-107.

¹⁰¹ Silvestrini, 2014, p. 149.

¹⁰² Salvestrini, 2023, pp. 12-20.

«in orationibus et divinis», nel secondo «in fortitudine temporali scilicet militum et armorum»)¹⁰³. Ai suoi tempi, invece, l'adesione ai due contrapposti partiti dipendeva solo dalle «affectiones hominum»¹⁰⁴:

hodie vero nomina predicta durant propter alias affectiones. Videmus enim quod quamplures qui Ghuelphi vocantur esse rebelles Ecclesie, et alios quamplures qui Gebellini vocantur esse rebelles imperii. Sed sicut contingit in provinciis et civitatibus in quibus sunt divisions et partialitates, necesse es tut dicte partes aliquo nominee vocentur: ideo dicta nomina imponuntur tamquam magis communia. [...]

Dico ergo quod hodie ille dicitur Guelphus, qui adheret et affectat statum illius partis que vocatur pars Guelpha; et ille dicitur Gebellinus, qui adheret et affectat statum illius partis que vocatur pars Gebellina. Et in hoc non habetur communiter respectus ad Ecclesiam vel imperium, vel solum ad illas partialitates que in civitate vel provincia sunt.

Tornando a Firenze, l'unica pars o partialitas riconosciuta era quella guelfa, ma nuove norme del 1355 previdero alcune eccezioni. In generale e fino a quel momento, né i banditi dalla città per motivi politici né i ribelli ghibellini avrebbero potuto essere incaricati dell'esercizio di uffici pubblici a pena di nullità della nomina. Si ammise allora l'eventualità di conferire loro incarichi qualora, di fronte a richieste – forse motivate, come presume Tanzini, da un certo trasformismo – ci fosse l'approvazione della maggioranza qualificata dei priori, del gonfaloniere di giustizia, dei gonfalonieri delle compagnie del popolo e dei dodici buoni uomini che avrebbero dovuto deliberare sulla proposta con voto segreto secondo una procedura attestata da un documento pubblico¹⁰⁵. Una procedura analoga era adottata per il caso che l'iniziativa di ammettere ex-ghibellini come guelfi o di far loro prestare giuramento di fedeltà alla parte guelfa fosse presa dal capitano del popolo o da altri ufficiali o membri del consiglio¹⁰⁶.

Seppure con la cautela già prevista nel 1325 della prestazione di garanzie da parte loro, anche i 'grandi' furono ammessi all'esercizio di alcune cariche rilevanti. Tanto è vero che nel 1355 si procedette a una ridefinizione tecnica della loro figura (perché non nasca dubio)¹⁰⁷, pur conservando la raffigurazione del 1325 in termini di disfrenata audacia et presuntione dei grandi et potenti quali appartenenti a

¹⁰³ Bartolo da Sassoferrato, De guelphis et gebellinis, I, pp. 132-133.

¹⁰⁴ Bartolo da Sassoferrato, De guelphis et gebellinis, I, p. 134.

¹⁰⁵ Statuto del capitano, lib. I, CLXXXXXVIIII (CC) *Che niuno ghibellino cittadino, contadino ovvero districtuale di Firence sia ammesso agli offici, rubrica*, pp.243-251.

¹⁰⁶ Statuto del capitano, lib. I, CC (CCI) *Che niuno sia ricevuto a parte Guelfa se non certa solennità servata, rubrica*, p. 251.

¹⁰⁷ Statuto del podestà, lib. IV, cap.13 *Chi si debbano appellare et intendersi esser grandi*, p. 501: «et per potenti, nobili o grandi sieno avuti nelle cui case o casato sono o furono cavalieri da venti anni in qua o saranno per lo tempo a venire».

specifiche «case et casati et tutti gl'altri de quali parràe alli signori Priori del'arti et al Gonfaloniere della iustitia della detta cittade»¹⁰⁸. A loro furono destinati sia nuovi capitoli sul modo di stipulare *promissioni et obligationi*, sia la norma che elencava tassativamente gli *oficii* pubblici che avrebbero potuto ricoprire, le regole per il loro adempimento e i controlli ai quali sarebbero stati sottoposti¹⁰⁹. Si pensi, ad esempio, a quello relativo ai *quattro buoni uomini* incaricati di controllare gli esattori per evitare inique estorsioni delle gabelle e di vigilare sulla condizione dei contadini (*sopra le difensioni*): tre di loro erano «honorevoli popolari», ma «uno sia grande». Erano eletti dai quattro quartieri e deliberavano a maggioranza sull'inflizione di sanzioni contro le infrazioni in procedimenti sommari che dovevano svolgersi 'educatamente' e 'civilmente'¹¹⁰. In particolare, i quattro dovevano vietare alle parti di esprimersi con parole «disoneste, villane, diffamatorie, ingiuriose, dissolute, minaccevoli overo minaccevoli» e, nel caso l'opera di dissuasione non avesse avuto successo, infliggere le pene previste dagli statuti del popolo e del comune di Firenze¹¹¹.

Le norme penali dimostrano, inoltre, come, al di là della formale adesione al guelfismo repubblicano, momenti di instabilità fossero provocati da tensioni, che si manifestavano in forme di protesta non consentite («senza licença») dal podestà o dai priori e dal gonfaloniere di giustizia¹¹², all'interno dello stesso 'popolo' e tra appartenenti a ceti differenti¹¹³. Rinvio, allo scritto di Tanzini per l'esame dettagliato delle novità sulle norme di «giustizia politica» e contro i ribelli

¹⁰⁸ Statuto del podestà, lib. IV, cap. 14 *Delle sicurtadi et sodamenti che debbono prestare et fare li grandi*, pp. 501-509.

¹⁰⁹ Statuto del podestà, lib. IV, cap. XVI *Che le promessioni et obligationi de' grandi et de' potenti et de' loro mallevadori s'intendano essere fatte secondo il sopradetto modo, e cap. XVII Degli oficii alli quali possono esser eletti et debbono li grandi et d'altre cose infrascritte, pp. 528-535.*

¹¹⁰ Statuto del capitano, lib. I, CCXIIII (CCXV) Dela electione, officio e balia di quattro officiali sopra le inique extorsioni dele gabelle e sopra le difensioni di contadini, rubrica, pp. 302-311 in part. p. 303.

¹¹¹ Ivi, pp. 304-305.

¹¹² «Conventicola, giura o compositione o romore, dissensione o isgridare «a l'arme, al'arme» per alcun modo», in Statuto del podestà, lib. III, LXXXVIIII Di non fare ragunança se non a certo modo; LXXXX Della pena di chi farà o commoveràe romore; LXXXXI, Della pena di coloro che faranno ragunata o invitata per rompere il Popolo o gl'Ordinamenti della giustitia o per asalire alcuna cittade o luogo; LXXXXII Della pena di colui che rubelleràe alcuni luogo o farà guerra contro al Popolo et Comune di Firenze, rubrica, pp. 372-379.

¹¹³ A questo proposito era confermata la disciplina del 1322-25: Statuto del capitano, lib. II, XXI *Che niuno popolano tragga a casa d'alcuno grande, rubrica*; XXII *Che niuno a tempo di romore vada overo tragga a cavallo per la città di Firençe, rubrica*; XXIII *Che i grandi vietati d'essere dele compagnie a tempo di romore non si partano dale case loro*, pp. 383-384; lib. IV, XLI *Che al tempo di romori niuno popolare sia overo vada a casa di grandi*; XLII *Che al tempo de' romori niuno di grandi vada overo sia a casa del'altro* grande, pp. 536-538.

dello statuto del podestà del 1355¹¹⁴, non senza dimenticare che nel prosieguo incidenti diplomatici furono provocati proprio dalla pretesa delle autorità fiorentine di ottenere l'estradizione di ribelli¹¹⁵ e limitandomi a ricordare le pene previste in caso di riunioni o rumori dei popolari contro i popolari¹¹⁶; il nuovo divieto di riunione in assenza dell'approvazione dei relativi consoli¹¹⁷; le sanzioni contro i popolari che avessero protestato contro le norme introdotte dal consiglio del capitano e del popolo¹¹⁸.

Un ultimo aspetto che mi sembra particolarmente rilevante è quello dell'estensione del potere discrezionale del podestà e dei suoi giudici nell'esercizio della funzione giudiziaria, che si aggiungeva a quello dei priori e dei massimi organi del popolo. La cosa non può stupire e riguarda Firenze non meno di città soggette ad altri ordinamenti¹¹⁹.

Come rileva Bambi, l'esercizio del potere discrezionale comprendeva anche la possibilità che il podestà non si attenesse alla lettera dello statuto¹²⁰. Già nel testo del 1322-25 era stato attribuito al podestà e ai suoi giudici un considerevole arbitrio *in cognoscendo procedendo et puniendo* sia con riguardo all'avvio delle indagini e allo svolgimento del processo, sia nell'entità della pena qualora non fosse prevista da una norma espressa¹²¹. Un'aggiunta del 1355, nonostante le disposizioni relative alle garanzie di difesa, accentuava i caratteri inquisitori del processo prevedendo che in qualsiasi fase fino alla pronuncia della sentenza («inchirendo o conoscendo o sententiando») potesse essere adottata una procedura sommaria («l'ordine o la solemnitade della ragione alcuna fia lasciata

¹¹⁴ Tanzini, pp. 91 e 98-102.

¹¹⁵ Con riguardo, credo, alla norma, del 1355 in Statuto del podestà, lib. III, LXXXXII *Della pena di colui che rubelleràe alcuni luogo o farà guerra contro al Popolo et Comune di Firenze*, rubrica, pp. 377-379 si pronunciò alla fine del secolo Raffaele Fulgosio sui fiorentini fuggitivi, banditi da Firenze e *vagabundi* accolti da Siena (Storti, 2012b, in part. 141-143).

¹¹⁶ Statuto del podestà, lib. III, CLXXXXVIII (1) *Della pena del popolaro che sarà in alcuna ragunanza contro al Popolo o Comune di Firençe o per ingiuriare et occupare alcuna terra che non sia inimica del Comune di Firençe*, pp. 481-482. Si applicava in questo caso la stessa pena comminata dagli statuti del capitano del popolo ai *grandi* che avessero offeso la persona o le cose di un membro del popolo.

¹¹⁷ Statuto del podestà, lib. III, CLXXXXV *Della pena delle persone o membro d'alcuna arte della cittade di Firençe che si raguneranno insieme*, pp. 474-475. Come già previsto nel 1322 (Statuto del podestà, lib. II, LXXXV *Che dalle sententie de' consoli non si possa appellare delle infrascritte arti*, pp. 266-269), i consoli avevano il potere di pronunciare sentenze inappellabili.

¹¹⁸ Statuto del podestà, lib. I, XXXVIII, Della pena de' popolari aringanti contro gli ordinamenti fatti nel consiglio del popolo e di messere lo Capitano p. 72.

¹¹⁹ Dezza, 1993; Dezza, 2015; Quaglioni, 2022, p. 1103 ss.

¹²⁰ Bambi, 2023, pp. 120-121.

¹²¹ Statuto del podestà, lib. III, cap. I *Del'arbitrio di messer lo Podestade statuto primo*, p. 295.

o non osservata») purché la sentenza fosse fondata sulla confessione o su due testimonianze conformi¹²². Che cosa significava questa norma? Che l'arbitrio del podestà avrebbe potuto giungere a 'inventare' capi di imputazione per azioni non punite come reato o a modificare le pene per i reati previsti dallo statuto? Gli unici limiti certi erano quello del *ne bis in idem*¹²³ e della competenza del 'giudice naturale' a sua volta aggirabile nel caso di reati gravissimi sempre a giudizio del podestà¹²⁴. Sono tutte questioni alla soluzione delle quali si può dare risposta soltanto con l'esame della prassi, che in Firenze è forse possibile studiare anche con riguardo alla giustizia grazie alla sopravvivenza di un ricchissimo patrimonio archivistico¹²⁵.

5. La libertà di Giovanni Boccaccio e l'experientia di Francesco Petrarca: arbitrio dei domini e arbitrio dei multi

La sfida tra due dei principali antagonisti dell'Italia centro-settentrionale (la Repubblica fiorentina e la signoria dei Visconti) si giocava anche su altri piani come quello della cultura nella tensione ad attrarre intellettuali di fama europea e con l'avviamento degli studi 'universitari' tra i quali quelli giuridici, prima con l'introduzione di studi triennali di diritto, poi con lo *studium generale*¹²⁶.

Di natura culturale, oltre che costituzionale, era stata per Firenze la traduzione dei suoi statuti in volgare¹²⁷, una lingua, non solo sconosciuta ai testi ufficiali del dominio visconteo, ma anche, a dire di Alberico da Rosciate, incomprensibile ai più¹²⁸. Come già a Siena nel 1307, la volgarizzazione mirava ad assicurare a tutti i fiorentini la conoscenza delle leggi in quanto, come fu sostenuto nel 1356 prima ancora che lo statuto fosse approvato¹²⁹, occorreva che «artifices et layci possint

¹²² Statuto del podestà, lib. III, cap. II *Che messer lo Podestade abbia arbitrio in punire li maleficii*, p. 297

¹²³ Statuto del podestà, lib. III *Che d'uno medesimo maleficio neuno sia punito più che una volta*, p. 475.

¹²⁴ Statuto del podestà, lib. III *Del'oficio de' quattro giudici del maleficio*, pp. 298-305, in part., p. 299.

¹²⁵ Tanzini, 2023, pp. 79 e 87. Per Milano cfr. anche per i riferimenti bibliografici Bassani, A., Calleri, M., Mangini, M. L. (ed.), 2021.

¹²⁶ Per quanto concerne Firenze cfr. Salvestrini, 2023, p. 29 anche per i riferimenti bibliografici. Sugli studi di diritto a Milano e in altre città del regime visconteo Mantovani, D. (ed.), 2012 e alcuni cenni in Storti, 2007, pp. 301-303.

¹²⁷ Bambi, 2023, pp. 110-111.

¹²⁸ Cfr. sopra nt. 26.

¹²⁹ Bambi, 2023. Lo statuto fu volgarizzato prima ancora della sua approvazione avvenuta nel 1366 (Salvestrini, 2023, in part. pp. 36-43) e, sui motivi della volgarizzazione (iniziata con gli ordinamenti di giustizia (ivi, pp. 53-68). Come ricordato da Pinto, 2023, p. V, il testo latino fu distrutto nel 1378 nella rivoluzione dei Ciompi.

per se ipsos legere et intelligere» 130.

Quanto al rapporto tra cultura, politica e diritto, il dibattito su quale forma di ordinamento garantisse la libertà - una questione che, come ricorda Gamberini, costituiva un aspetto della «tenzone letteraria» tra Milanesi e Fiorentini¹³¹ - contrappose anche Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio.

Sul contrasto tra i due amici avevo già riflettuto molti anni orsono grazie a una bibliografia autorevolissima relativa sia alla storia delle istituzioni e del diritto, sia alla storia del poeta, e non voglio ripetermi¹³². L'edizione degli statuti del 1355 ha portato, però, nuova luce sulla vicenda. L'esame del testo in contrappunto con le vicende coeve e la seppur rapida rassegna di alcune disposizioni – comunque da approfondire – evidenziano anche nella libera repubblica di Firenze l'adozione di norme corrispondenti ad un crescente affidamento di potere discrezionale nelle mani dei po e dei maggiori organi di governo del popolo.

Che Petrarca conoscesse quelle nuove fonti normative non possiamo accertarlo, ma è verosimile che egli fosse informato sulla prassi di quegli anni e questo potrebbe giustificare il pessimismo nei confronti delle forme di governo delle repubbliche libere che il poeta volle manifestare all'amico.

La fiducia nei governi repubblicani rispetto a quello di una sola persona era stata espressa da Francesco in una lettera scritta all'amico Paganino da Bizzozzero probabilmente alla fine degli anni Quaranta¹³³. Già allora, però, egli era convinto che nella terribile situazione di un'Italia dilaniata dal 'furore' delle guerre civili, una persona sola, un *rex* – e non un tiranno – rettamente ispirato da principii di giustizia e non di solo potere ([...] si regem a tyranno sola iustitia discernit [...]) avrebbe potuto ridare agli Italiani un po' di sollievo dalle tragedie e dalle sventure provocate dalle discordie che divampavano ovunque

Certe ut nostrarum rerum presens status est, in hac animorum tam implacata discordia, nulla prorsus apud nos dubitatim relinquitur, monarchiam esse optimam relegendis reparandisque viribus italis, quas longus bellorum civilium sparsit furor

In altre parole, come ben noto, non era l'adesione teorica al modello (*auctoritas*) repubblicano che poteva por fine alla terribile *experientia* che stava vivendo l'Italia. Solo un sovrano mosso da *iustitia* avrebbe potuto salvarla e lui riteneva che questo sovrano vero *rex* e non *tyrannus*, appunto, avrebbe potuto essere Carlo IV allora re di Boemia¹³⁴. Petrarca era dunque già diventato, per usare il linguaggio del tempo, ghibellino?

¹³⁰ Bambi, 2023, p. 112.

¹³¹ Gamberini, 2005, in part. pp. 269-270.ì anche per i riferimenti bibliografici.

¹³² Storti Storchi, 2005, pp. 112-119 anche per i riferimenti bibliografici.

¹³³ Paganino da Bizzozzero, che aveva ricoperto molte cariche nel dominio visconteo di Luchino, morì di peste nel 1349 (Ricci, 1968).

¹³⁴ Petrarca, Le familiari, Vol. I, lib. III, 7 ad Paganinum Mediolanensem, temperandum imperii appetitum, et de optimo reipublice statu, pp. 116-118.

Il prestigio internazionale del quale godeva gli consentiva di rivolgersi personalmente a governanti e capi delle opposte fazioni per cercare di indurli a risolvere i contrasti con trattative di pace e ad evitare che continuassero a tormentare e a distruggere i loro popoli con guerre interne e esterne¹³⁵. Gli consentì altresì di intrattenere una fitta corrispondenza con il futuro Carlo IV per riuscire a convincerlo («oro precor obsecro») a decidere finalmente di adempiere alla funzione specifica di un imperatore, ossia a quella di tentare in concreto di salvare l'Italia¹³⁶

pro honore Imperii, pro salute Italie, pro consolatione urbis Rome desolatissime sponse tue, pro amicorum gaudio, pro subiectorum commodis, pro quiete laborantium Christianorum, pro maturando negotio Terrae Sanctae, pro adipiscendis in terris preclarissime et immortalis fame preconio, pro eterna beatitudine post huius fugacissime vite miserias promerenda.

Infine, quando Carlo decise di intraprendere il viaggio per ricevere la corona regia e quella di sovrano imperatore lo incontrò a Mantova nel 1354, dopo essersi ormai stabilito a Milano¹³⁷.

Tra invocare la funzione pacificatrice dell'Impero e approvare i governi signorili, la differenza era considerevole. Come tutti ricorderanno, egli stesso aveva definito superbo tiranno Luchino Visconti al tempo dell'assedio di Pisa («tyranno graviter urgente, contra Pisanis»)¹³⁸ mentre probabilmente era stato proprio Luchino, quando lui ancora viveva nel «carcere avignonese», ad invitarlo per primo a

¹³⁵ Cfr. ad es. con riguardo alla guerra tra Genova e Venezia, Petrarca, Le familiari, vol. II, lib. XI, 8 *Ad Andream Dandulo ducem Venetorum, exortatio ad pacem cum Ianuensibus*, pp. 340 ss. e sulle iniziative e gli incarichi durante il suo soggiorno alla corte viscontea a (ad.es. a Pavia dopo la rivolta di Jacopo Bussolaro del 1359, a Vigevano e a Novara) rinvio anche per i riferimenti bibliografici a Storti Storchi, 2005, pp. 117-119: Il testo dell'arringa di Petrarca ai Novaresi in Negroni, 1876.

¹³⁶ Le parole citate in Petrarca, Le familiari, vol. III, lib. XII, 1 *Ad Carolum quartum exhortatio secunda ad transitum in Italiam*, pp. 3-5, in part. p. 4; ma cfr. anche ivi vol. II, Lib. X, 1 *Ad Carolum quartum Romanorum Regem exhortatio ad transitum in Italiam*, VI Kalendas Martias Patavi, pp. 277-284;; lib. XVIII,1 Ad Caroli quarti literas dilationis excusatorias responsio ac excusationum infirmatio, pp.265-275; lib. XIX, 1 *ad Carolum quartum gratulatio seri licet adventum*, pp.309-310; lib. XIX, 12 *Ad Carolum quartum, romanum imperatorem rex Italia discendentem, increpatio*, pp. 336-337; vol. IV, lib XXI, 7 *Ad imperatorem Carolum commendatio eiusdem multa de se deque imperio benemeriti*, pp. 59-61; lib. XXIII, 2 *Ad Cesarem*, pp. 157-167.

¹³⁷ Petrarca, Le familiari, vol. III, XIX, 2 *Ad Zenobium Florentinum hiems frigidissima describitur* pp. 310-311 (Storti Storchi, 2005, pp. 115-116).

¹³⁸ Ad esempio, in relazione alla guerra di Luchino Visconti contro Pisa: Petrarca, Le Familiari, Vol. II, lib. V, *Ad eundem* [Iohannem de Columna] *De itinere suo et de monstris consilii Neapolitani*: « ed superbia frenum nescit, et nullis terminis est contenta cupiditas [...] tyranno graviter urgente, contra Pisanis Mutronem suum summa vi tuentibus», pp. 5-10, in part. p. 6.

Milano¹³⁹. Anche i signori di Padova aspiravano ad averlo a corte.

I 'pregiudizi' nei confronti dei *domini* che tutti chiamavano *tyranni* e l'alternativa tra Carrara e Visconti era stata, infine, risolta dal Petrarca nel 1353.

Arrivò a Milano, sollecitato anche da amici residenti in diverse città del dominio, quando la concentrazione del potere nelle mani dall'arcivescovo Giovanni durava ormai da quattro anni.

I fatti sono noti. In una lettera dello stesso anno a Francesco dei Santi Apostoli, il poeta raccontò come proprio Giovanni Visconti, «maximus iste Italus», l'avesse accolto e convinto promettendogli, «illesa libertate», di lasciarlo vivere in tranquillità e in solitudine nonostante Milano fosse una città grandissima e piena di traffico. Gli aveva anche offerto una «saluberrima domus» nella campagna fuori dalle mura accanto alla basilica di Sant'Ambrogio e con una splendida vista delle Alpi¹⁴⁰. Insomma, se non altro, Giovanni aveva dimostrato di essere il contrario di quello che si diceva dei tiranni che, secondo Bartolo «sapientes destruunt e studium perimunt»¹⁴¹.

Dopo tale decisione, immediatamente Boccaccio gli scrisse per manifestargli il proprio sconcerto¹⁴² e rinnovò negli anni la critica alla sua scelta di vivere alla corte di *tyranni*. Alla preoccupazione per l'amico si aggiungeva probabilmente una forte contrarietà anche per il fatto che Petrarca, una delle personalità più famose della cultura del tempo, desse lustro con la sua presenza a corti di signori, invece, che alla capitale della Toscana della quale pure era originario. Infine, nel 1365, mentre era in viaggio di ritorno dalla Francia lungo la strada che passava per Genova, Boccaccio aveva eluso l'invito a incontrarsi a Pavia dove Petrarca l'aveva invitato mentre si trovava per uno dei suoi periodi di soggiorno alla corte di Galeazzo II¹⁴³.

Nella celebre lettera al Boccaccio del 1366 super negotio libertatis, il poeta ribadiva che nella sua vita non era mai stato disposto a servire e che, in ogni caso, la libertà è, innanzitutto, una condizione interiore e indipendente dalle vicende della politica. Riprendeva, inoltre, il ragionamento già prospettato una quindicina d'anni prima¹⁴⁴.

La sola considerazione per la forma di governo non era elemento sufficiente per valutare il benessere e la felicità dei *populi* e delle *respublicae* e la libertà degli individui che ad esse appartenevano¹⁴⁵. La contrapposizione tra tirannia e

¹³⁹ Dotti, 1974, pp. XXVII-XLIII.

¹⁴⁰ Petrarca, Epistole, 37 (XVI, 2), *Ad Franciscum Sanctorum Apostolorum quam cara res sit tempus*, pp. 360-366; Petrarca, Le Familiari, vol. III, XVI, 11, pp. 203-206.

¹⁴¹ Bartolo da Sassoferrato, De tyranno VIII, 459- 463 e 495, pp. 197-199.

¹⁴² Dotti, pp. 51-71 e Petrarca, Epistole, nt. *, p. 360. Petrarca, Epistole, *Senilium Rerum Libri*, 8 [VI,2], *Ad Iohannem de Certaldo de se ipso*, pp. 698-701 e cfr. nt. *p. 698.

¹⁴³ Cfr. la suggestiva ricostruzione di Crotti, 2015.

¹⁴⁴ Cfr. sopra testo a nt. 134.

¹⁴⁵ Ricordiamo le parole del poeta nella conclusione della sconsolata lettera Ad Florentinos,

libertà era un problema teorico e tutto sommato astratto, mentre tra *auctoritas* ed *experientia* vi era un abisso e il problema vero non era quale fosse la forma 'nominale' di governo, ma quali fossero i caratteri dei governanti e come essi trattassero i loro popoli.

In altre parole, come concludeva il Petrarca, una repubblica avrebbe potuto essere non meno tirannica di una monarchia e per i governati era meglio aver a che fare con un solo tiranno piuttosto che con molti

pati hominem credo facilius quam tyrannum populum

Anche Bartolo, come sopra ricordato, era ben consapevole che, nonostante fossero di natura elettiva, anche gli organi delle libere città della Toscana esercitavano i loro poteri secondo *arbitrium* e discrezionalità e aveva giustificato tale modo di governare con la considerazione forse proprio perché le cariche erano elettive coloro che erano scelti dal popolo erano persone *graves*. D'altro lato, lo stesso Bartolo – al di là delle petizioni di principio e dei casi di conquista violenta dei popoli liberi – aveva, per così dire, sospeso il giudizio sui *tyranni velati*, su coloro che avevano comunque ottenuto il potere per investitura popolare¹⁴⁶.

In fin dei conti, come Petrarca scriverà molto estesamente nel 1373 nel suo *de re publice optime administranda*, quando ormai, deluso anche dai Visconti si era stabilito ad Arquà presso Francesco Carrara, tutto dipendeva dalle doti dei governanti e il mestiere di governare era il più difficile di tutti: «nihil esse difficius quam bene imperare»¹⁴⁷.

Oggi diremmo che la saggezza dei governanti non può essere disgiunta dall'attuazione dei principi democratici di uno stato costituzionale di diritto, ma quello era il Trecento e tanta acqua doveva ancora passare sotto i ponti dei rapporti tra i popoli e i loro governi.

Bibliografia

Ascheri, M., 1991: Statuti, legislazione, sovranità. Il caso di Siena, in Chittolini, G., Willoweit, D. (eds.), Statuti, città, territori in Italia e in Germania tra medioevo e età moderna, Bologna, Il Mulino (Annali dell'Istituto Storico italo-germanico in Trento, Quaderno 30), pp. 145-194

Ascheri, M., 2006: Le città-Stato, Bologna, il Mulino (L'identità italiana, 46)

Balestracci, D., 1995: Signorie, comunità e città. Le autonomie nella Toscana medievale (XIII-XV secolo), in Dondarini, R. (ed.), La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo, Cento, pp. 185-207

gratiarum actio pro restituto seu verius donato iure (Petrarca, Le familiari, vol. II, lib. XI, 5, pp. 331-335): «Cupio vos florentissima semper in republica feliciter vivere».

¹⁴⁶ Cfr. sopra testo a nt. 41-42.

¹⁴⁷ Storti Storchi, 2005, pp. 77-81 anche per i riferimenti bibliografici.

- Bambi, F., 2023: *Gli statuti, la lingua e il vocabolario*, in Bambi, F., Salvestrini, F., Tanzini, L. (ed.), *Gli statuti della Repubblica fiorentina in volgare, I, Statuti del capitano del popolo*, Firenze, Leo S. Olschki Editore, pp. 109-124
- Bambi, F., Salvestrini, F., Tanzini, L. (ed.), Gli statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare, I, Statuto del Capitano del Popolo, II, Statuto del Podestà, III Indici, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2023
- Bartolo da Sassoferrato, De guelphis et gebellinis in Quaglioni D., *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il* "De tyranno" *di Bartolo da Sassoferrato, 1314-1357 con l'edizione critica dei trattati* "De guelphis et gebellinis", "De regimine civitatis" e "De tyranno", Firenze, L. S. Olschki, 1983, pp. 131-146
- Bartolo da Sassoferrato, De tyranno in Quaglioni D., *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il* "De tyranno" *di Bartolo da Sassoferrato, 1314-1357 con l'edizione critica dei trattati* "De guelphis et gebellinis", "De regimine civitatis" e "De tyranno", Firenze, L. S. Olschki, 1983, pp. 175-213
- Bartolo da Sassoferrato, Trattato sulla tirannide, D. Razzi (ed.), prefazione di D. Quaglioni, traduzione di A. Turrioni, Foligno, Il Formichiere, 2017
- Bassani, A., Calleri, M., Mangini, M. L. (ed.), 2021: Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi, Genova, Società Ligure di Storia Patria, palazzo Ducale, (Notariorum Itinera VII)
- Castelli, M., 2022: Ordo iudicium potestas: L'Italienzug di Enrico VII tra politica e diritto, in Cassi, A. A., Fusar Poli, E., Paletti, F. (ed.), History and Law Encounters. Lezioni per pensare da giurista, II, Torino, Giappichelli, pp. 17-58
- Chittolini, G., Willoweit, D. (ed.), 1991: *Statuti, città, territori in Italia e in Germania tra medioevo e età moderna*, Bologna, Il Mulino (Annali dell'Istituto Storico italo-germanico in Trento, Quaderno 30)
- Chittolini, G., 2003: La Signoria dei Visconti e degli Sforza, in Antonielli, L. e Chittolini, G. (ed.), Storia della Lombardia, I, dalle origini al Seicento, Bari, Laterza
- Ciccaglioni, G., 2007: Microanalisi di un'istituzione: L'universitas septem artium e il suo linguaggio a Pisa al tempo della dominazione viscontea (1399-1405), in Gamberini, A., Petralia, G. (ed.), Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento, Roma, Viella, pp. 187-214
- Cognasso F., 1995, *Storia di Milano*, vol. V, *La signoria dei Visconti*, Fondazione Treccani degli Alfieri, pp. 1-567.
- Crotti, 2015: Petrarca e Pavia lettera a Boccaccio il 17 dicembre 1365 https://ricerca.gelocal.it/laprovinciapavese/archivio/laprovinciapavese/2015/12/17/voghera-petrarca-e-pavia-lettera-a-boccaccio-il-17-dicembre-1365-42.html
- Dani A., 2015: Gli statuti dei Comuni della repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria, Monteriggioni (Si), Il Leccio
- Dezza, E., 1993: Il diritto e la procedura penale negli statuti di Monza, in Padoa

- Schioppa A., Bologna, G., Storti Storchi, C., Massetto, G. P., Dezza, E., Andenna, G., *Gli Statuti medievali di Monza. Saggi critici* Milano, Federico Motta Editore, pp. 101-129
- Dezza, E., 2015: Bartolo e la giustizia penale. Prime note, in Crescenzi, V. e Rossi, G. (ed.), Bartolo da Sassoferraro nella cultura europea tra Medioevo e Rinascimento, Istituto internazionale di Studi Piceni Bartolo da Sassoferrato, pp. 13-24.
- Dotti, U., 1972: Petrarca a Milano, Varese, Ceschina
- Dotti, U., 1974: Introduzione a Sine nomine. *Lettere polemiche e politiche. Petrarca*, U. Dotti (ed.), Bari, Laterza
- Gamberini, A., 2000: Gian Galeazzo Visconti duca di Milano, in Dizionario Biografico degli Italiani, 54 https://www.treccani.it/enciclopedia/gian-galeazzo-visconti-duca-di-milano_%28Dizionario-Biografico%29/
- Gamberini, A., 2005: Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali, Milano, Franco Angeli
- Girelli, F., 2023: Giovanni di Balduccio e il sepolcro di Azzone Visconti, in Romano, S., Rossi, M. (ed.), Le residenze viscontee da Palazzo Reale a San Giovanni in Conca, Milano, Silvana Editoriale, pp. 134-143.
- Giulini, G., Memorie spettanti alla storia, al governo, ed alla descrizione della città e campagna di Milano né secoli bassi, nuova edizione, vol. V, Milano, Francesco Colombo, 1856, https://www.google.it/books/edition/Memorie_spettanti_alla_storia_al_governo/cYEQILulcSsC?hl=it&gbpv=1&dq=Giulini+memorie&printsec=frontcover
- Grossi, P., 2006: L'ordine giuridico medievale, Bari, Laterza
- Mantovani, D. (ed.), 2012: Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia. Dalle origini all'età spagnola, vol. I, Milano, Cisalpino,
- Medioevo Europeo: Giovanni e Carlo di Lussemburgo in Toscana (1331-1369). Montecarlo (Lu), 14 luglio 2002, Lucca, Quaderni Lucchesi di Studi sul medioevo e sul Rinascimento
- Milani, G., 2005: *Ghibellini e guelfi in Italia*, in *Federico II. Enciclopedia Federiciana*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, vol. I, pp. 709-716
- Negroni, C., 1876: Francesco Petrarca a Novara e la sua aringa ai Novaresi, Novara, Fratelli Miglio
- Padoa Schioppa, A., 2003: Stato moderno e diritto, in Id., Italia e Europa nella storia del diritto, Bologna, il Mulino, pp. 315-363
- Petrarca, F., Epistole: *Epistole di Francesco Petrarca*, U. Dotti (ed.), Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1978
- Petrarca, F., Le familiari: *Le familiari*, V. Rossi (ed.), Edizione nazionale delle opere di Francesco Petrarca (I ed. 1942), Milano, Sansoni, 1968, rist. an.1997

- Petrarca F., *Lettere senili* volgarizzate e dichiarate con note da G. Fracassetti, Firenze, Successori Le Monnier, 1892
- Petrarca F., Lettere dirette a Uomini Illustri del suo tempo volgarizzate dal cav. M. Leoni, Guastalla, N. Fortunati, 1846
- Petrarca, F., Sine nomine. *Lettere polemiche e politiche. Petrarca*, U. Dotti (ed.), Bari, Laterza, 1974
- Pinto, G., 2023: *Gli statuti della Repubblica fiorentina in volgare, I, Statuti del capitano del popolo*, Firenze, Leo S. Olschki Editore, pp. V-VII.
- Prosdocimi, L., 1960: Alberico da Rosate, Dizionario Biografico degli Italiani, vol. I, (1960) https://www.treccani.it/enciclopedia/alberico-darosate_%28Dizionario-Biografico%29/
- Quaglioni, D., 1983: Politica e diritto nel Trecento italiano. Il "De tyranno" di Bartolo da Sassoferrato, 1314-1357 con l'edizione critica dei trattati "De guelphis et gebellinis", "De regimine civitatis" e "De tyranno", Firenze, L. S. Olschki
- Quaglioni, D., 2003: *Il bilancio storiografico*, in Dondarini, R., Varanini, G. M., Venticelli, M. (ed.), *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, Bologna, Patron, pp. 11-20
- Quaglioni, D., 2022: «Quant Tyranie sormonte, la justice est perdue». Alle origini del paradigma giuridico del tiranno, (2014) in Bianchini, L., Marchetto, G., Natalini, C., Zendri, C. (ed.), D. Quaglioni, *Scritti scelti e raccolti*, t. II, Foligno, il Formichiere, pp. 1087-1106
- Ricci, G., 1968: *Bizzozzero Paganino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 10(1968) https://www.treccani.it/enciclopedia/paganino-bizzozzero_%28Dizionario-Biografico%29/
- Salvestrini, F., 2023: «Patria degna di triumfal fama». Il contesto storico politico e la matrice culterale degli statuti fiorentini del 1355, in Bambi, F., Salvestrini, F., Tanzini, L. (ed.), Gli statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare, Gli statuti della Repubblica fiorentina in volgare, I, Statuti del capitano del popolo, Firenze, Leo S. Olschki Editore, pp. 3-78.
- Sapegno, N., 1968: *Boccaccio Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 10 (1968) https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-boccaccio_%28Dizionario-Biografico%29/
- Savelli, R., 2003: Repertorio degli statuti della Liguria (sec. XII-XVIII), Genova, Regione Liguria, Assessorato alla Cultura, Società Ligure di Storia Patria, pp. 1-191
- Sbriccoli, M., 1969: L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale, Milano, Giuffrè (Università di Macerata)
- Silvestrini, F., 2014: Tra identità guelfa e regime popolare. Gli interventi costituzionali fiorentini del 1311-1313, in Maffei, P., Varanini, G. M. (ed.), Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, II. Gli

- universi particolari. Città e territori dal medioevo all'età moderna, Firenze, Reti Medievali - Firenze University Press (Reti Medievali E-Book, 19), pp. 141-149 www.retimedievali.it
- Statuta iurisdictionum Mediolani in *Historiae Patriae Monumenta*, tomus XVI, *Leges municipales* tomus secundus, Augustae Taurinorum fratres Bocca bibliopolas regis, *1876 Statuta iurisdictionum Mediolani*, Antonius Ceruti (ed.), col. 976-1074
- Statuto del capitano: Gli statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare, I, Statuto del Capitano del Popolo, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2023
- Statuto del podestà: Gli statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare, II, Statuto del Podestà, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2023
- Statuto di Bergamo del 1353: Lo statuto di Bergamo del 1353, Forgiarini, G. (ed.), Milano, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1996 (Fonti storicogiuridiche. Statuti 2)
- Storti Storchi, C., 1996: *Introduzione* a *Lo statuto di Bergamo del 1353*, Forgiarini, G. (ed.), Milano, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1996 (Fonti storico-giuridiche. Statuti 2), pp. V-XXV
- Storti Storchi, C., 2005: Francesco Petrarca: politica e diritto in età viscontea, in Frasso, G., Velli, G., Vitale, M. (ed.), Petrarca e la Lombardia in Petrarca e la Lombardia. Atti del Convegno di Studi Milano, 22-23 maggio 2003, Roma, Antenore, pp. 77-121
- Storti Storchi, C., 2007: *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano, Giuffrè Editore (Università degli Studi dell'Insubria, Facoltà di Giurisprudenza, 29)
- Storti, C., 2010: *Gli statuti tra autonomie e centralizzazioni nel Medioevo* in Conte, E., Miglio, M. (ed.), *Il diritto per la storia: gli studi storico giuridici nella ricerca medievistica*, Roma, Istituto storico italiano per il medioevo, pp. 35-52
- Storti, C., 2012a: La condizione giuridica delle donne della famiglia nelle strategie testamentarie di Alberico da Rosciate (1345-1360) in Davide, M. (ed.), La condizione giuridica delle donne nel medioevo. Convegno di studio. Trieste, 23 novembre 2010, Trieste, Centro Europeo Ricerche Medievali
- Storti, C., 2012b: Alcune considerazioni sul trattamento dello straniero in età medievale e moderna tra flessibilità e pragmatismo, in Meccarelli, M., Palchetti, P., Sotis, C. (ed.), lus peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione, Macerata, eum (Edizioni Università di Macerata), pp. 123-148
- Storti, C., 2013: Alberico da Rosciate (Rosciate 1290ca. _ Bergamo, 14 settembre 1360), in Birocchi, I., Cortese, E., Mattone, A., Miletti, M. N. (ed.), Dizionario biografico dei giuristi Italiani, Bologna, Il Mulino, vol. 1, pp. 20-23
- Tanzini, L., 2023: Bambi, F., Salvestrini, F., Tanzini, L. (ed.), Gli statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare, Gli statuti della Repubblica fiorentina

- *in volgare, I, Statuti del capitano del popolo,* Firenze, Leo S. Olschki Editore, pp. 79-107
- Verri, P., 1783: Storia di Milano, t. I, in cui si narrano le vicende della città incominciando dai più rimoti principii sino alla fine del dominio de' Visconti, Milano, Società Tipografica de' classici italiani, 1834.
- Zaccarello, M., 2010: *Boccaccio Giovanni*, in Treccani, Enciclopedia Italiana, 54(2010), https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-boccaccio_(Enciclopedia-dell'Italiano)/
- Zorzi, A. (ed.), 2013: Tiranni e tirannide nel Trecento italiano Roma, Viella